

**Accordo Aziendale finalizzato all'applicazione, per l'anno 2013, della aliquota fiscale agevolata alle somme erogate ai dipendenti di struttura a titolo di retribuzione di produttività**

Milano, 17 settembre 2013

L'Agenzia per il Lavoro RANDSTAD ITALIA SPA nella persona di VALENTINA SANGIORGI, in qualità di Procuratore

FILCAMS — CGIL nella persona di Sandro Pagaria

FISASCAT – CISL nella persona di Dario Campeotto

UILTUCS - UIL nella persona di Gabriele Fiorino

Di seguito, le PARTI

**PREMESSO CHE**

— il comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), ha disposto la proroga nel periodo 1° gennaio - 31 dicembre 2013 di misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro, introducendo una speciale agevolazione nel limite massimo di 950 milioni di euro nel 2013 e di 400 milioni di euro nel 2014;

— il DPCM 22 gennaio 2013 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 75 del 29 marzo 2013 - in attuazione del comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, ha definito le misure sperimentali in termini di tassazione agevolata del reddito dei lavoratori derivante da interventi previsti dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale allo specifico scopo di incrementare la produttività del lavoro;

— qualora gli istituti individuati dal DPCM vengano richiamati, ove non già contenuti, in accordi o intese al secondo livello di contrattazione, i relativi trattamenti economici daranno luogo ai benefici derivanti della tassazione agevolata per il periodo di imposta 2013;

— il Ministero del Lavoro, con la Circolare n. 15 del 3 aprile 2013, ha specificato che *“per retribuzione di produttività si intendono le voci retributive erogate, in esecuzione di contratti, con espresso riferimento ad indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione”* individuando tali voci, a titolo esemplificativo, come collegate *“all'andamento del fatturato (...) e a premi di rendimento o produttività”*

— l'Agenzia per il Lavoro RANDSTAD ITALIA SPA è Associata ad Assolavoro, Associazione Nazionale delle Agenzie per il Lavoro;

— Assolavoro, FILCAMS — CGIL, FISASCAT – CISL, UILTUCS – UIL hanno sottoscritto in data 10 maggio 2013 un accordo quadro nazionale finalizzato all'applicazione per l'anno 2013 della aliquota fiscale agevolata alle somme erogate ai dipendenti di struttura delle Agenzie per il Lavoro a titolo di retribuzione di produttività

si conviene quanto segue

per gli anni 2013 e 2014 con il presente Accordo, le Parti individuano quali voci retributive assoggettabili al regime di tassazione agevolata di cui al comma 481 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013) ed al successivo art. 2, comma 1, primo periodo del DPCM 22 gennaio 2013, le

retribuzioni premiali erogate negli anni 2013 e 2014 individuate in base agli indicatori quantitativi di produttività/redditività/qualità/efficienza/innovazione specificate nel prospetto riepilogativo (rimesso in allegato 1), costituente parte integrante della presente intesa.

Le parti hanno convenuto che il miglioramento della competitività sia in termini di efficienza che in termini di produttività e qualità dei servizi erogati è strettamente collegato alle *performance* dei singoli lavoratori che devono quindi essere adeguatamente motivati anche attraverso il sistema premiante aziendale, dandosi reciprocamente atto che gli indicatori in esso contenuti sono idonei a registrare il miglioramento della produttività dell'azienda.


L' Agenzia per il Lavoro RANDSTAD ITALIA SPA, in attuazione di quanto disposto dall'art. 3, comma 1, del DPCM 22 gennaio 2013, provvederà al deposito del presente Accordo presso la Direzione territoriale del lavoro territorialmente competente entro trenta giorni dalla sottoscrizione, unitamente alla autodichiarazione di conformità dell'accordo aziendale di detassazione alle disposizioni del DPCM 22 gennaio 2013 (allegato 2).

L' Agenzia per il Lavoro RANDSTAD ITALIA SPA applicherà le agevolazioni fiscali a tutti i propri dipendenti diretti, anche se occupati presso sedi o unite produttive situate fuori dal territorio in cui ha sede legale l'Agenzia.


L' Agenzia per il Lavoro RANDSTAD ITALIA SPA comunicherà l'applicazione dei benefici fiscali di cui al presente accordo per iscritto alle R.S.A/R.S.U e , in assenza, ai dipendenti interessati.

Letto, confermato e sottoscritto

L' Agenzia per il Lavoro Randstad Italia Spa



FILCAMS - CGIL Sandro Pagaria



FISASCAT - CISL Dario Campeotto



UILTUCS - UIL Gabriele Fiorino

